

III SETTORE AREA VIGILANZA

Prot. n. 4493/019

Ord. n. 05/2019

## IL COMANDANTE

Vista l'istanza del Sig. Capaldo Giuseppe nato a San Cipriano d'Aversa il 09/07/1967 e residente a Casapesenna (CE) alla via S.Elena n°26 legale rappresentante della Ditta Capaldo Costruzioni SRL. con sede legale in Casapesenna alla via Catania n°22, acquisita al protocollo generale in data 15/01/2019, dalla quale si evince la richiesta di occupazione di suolo pubblico di mq.120,00 in Via Fiume e via Santi Sabino e Romolo in data 18/01/2019 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 per l'esecuzione dei lavori edili per conto dell'Amministrazione Provinciale di Avellino;

Considerato che per i lavori innanzi indicati la ditta appaltatrice occuperà parte della carreggiata con

• automezzi necessari per l'attività di tipo edile tali da non consentire la regolare sosta dei veicoli lungo le arterie stradali innanzi indicate ;

Ritenuto pertanto dover provvedere in merito, a tutela;

> Della sicurezza sul luogo di lavoro;

> Per la pubblica e privata incolumità;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285;

Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Visti gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il Decreto Sindacale Prot. n° 07 del 26/03/2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del III° Settore – Area Vigilanza – Ufficio Commercio e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

## ORDINA

Per i motivi in premessa citati, l'adozione del seguente provvedimento per il giorno 18 gennaio 2019

- E' vietata la sosta ad ogni categoria di veicolo in via Fiume (lato fiume) a partire dal fronte civico 1 fino al fronte civico 5 per una lunghezza di mt. 10, dalle ore 10:00 alle ore 18:00;
- 2. E' vietata la sosta ad ogni categoria di veicolo in via Santi Sabino e Romolo (lato fiume), a partire dal fronte civico 31 al fronte civico 39 dalle ore 10:00 alle ore18:00.
- Le limitazioni lungo la strada interessata dal provvedimento saranno indicate con l'apposizione della segnaletica stradale temporanea, ai sensi dell'art. 38 comma 3° del C.d.s., nelle 48 ore antecedenti l'inizio del provvedimento.
- La presente ordinanza è valida esclusivamente per gli ambiti temporali sopra indicati, in detti ambiti modifica, integra le norme sulla sosta normalmente vigente lungo le zone interessate.
- Il presente dispositivo di traffico ai sensi dell'art. 43 del D.Lvo 30/04/1992 n°285 potrà subire variazioni, a discrezione del responsabile del settore, sia in ordine ai divieti e limitazioni imposti nello stesso, o l'adozione di ulteriori o diversi provvedimenti di viabilità da quelli specificati con il presente atto.
- I trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (art. 7 C.d.S.).

E-mail: comandantepl@comune.atripalda.av.it



- I veicoli trovati in sosta lungo le strade indicate nella presente Ordinanza saranno rimossi con carro attrezzi ai sensi degli artt. 159 e 215 D. Lgs. n° 285/92 e custoditi presso depositeria convenzionata.
- In data 18/01/2019 negli orari innanzi indicati sarà sospeso il parcheggio a pagamento.
- Le spese di rimozione e custodia, secondo quanto previsto dalle norme sopracitate, saranno poste a carico dei trasgressori.
- La Diita appaltatrice curerà l'apposizione della segnaletica stradale temporanea, indicante le limitazioni imposte sulla strada ai sensi dell'art. 38 comma 3° del Codice della Strada.

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Atripalda sul sito internet <a href="www.comune.atripalda.av.it">www.comune.atripalda.av.it</a>.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre "Ricorso giurisdizionale" per:

- · Incompetenza-
- Eccesso di potere-
- Violazione di Legge-

entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione:

- ✓ al Ministero delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Nuovo Codice Della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità stabilite nel Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (art. 74 D.P.R. 16/12/1992, n. 495);
- ✓ al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- ✓ entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Sono incaricati di vigilare sulla perfetta esecuzione della presente Ordinanza il Comando di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'art. 12 comma 1 del D. Lgs. n° 285/92.

Dalla Residenza Municipale li 15/01/2019

Il Comandante della P.M. -Cap. Domenico Giannetta-